Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1961, n. 706.

Impiego della biacca nella pittura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica esclusivamente alle lavorazioni nelle quali l'impiego di detti prodotti sia riconosciuto insostituibile e che saranno determinate con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Ministro per la sanità e sentito il parere vincolante di una Commissione composta da otto esperti, fra cui quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative e quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.

Art. 3.

E' consentito l'uso dei pigmenti bianchi contenenti al massimo il 2 per cento di piombo, espresso in piombo metallo.

Art. 4.

E' vietato adibire i minori degli anni 18 e le donne di qualunque età nei lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo e dei prodotti contenenti detti pigmenti.

Art. 5.

I recipienti contenenti colori, vernici o mastici a base di pigmenti piombiferi, di cui all'articolo 1, detenuti o esposti per la vendita al pubblico, debbono portare all'esterno e ben visibile una scritta indicante se il tenore di piombo superi o meno la percentuale di cui all'articolo 3.

Art. 6.

La biacca, il solfato di piombo e i prodotti contenenti detti pigmenti devono essere manipolati nei lavori di pittura soltanto allo stato di pasta o di prodotto pronto all'uso.

Sono vietati, in ogni caso, la manipolazione e l'impiego di prodotti allo stato di polvere da parte dei lavoratori addetti alle operazioni di pittura.

Art. 7.

Quando nei lavori di pittura i prodotti di cui all'articolo 1 vengono usati con sistemi a spruzzo, si devono adottare i mezzi atti ad impedire o a limitare la dispersione nell'atmosfera di particelle nocive.

Qualora questo fine non sia conseguibile a mezzo di impianti chiusi, o di dispositivi di aspirazione, o di altri mezzi tecnici, i lavoratori devono essere protetti con idonei mezzi individuali contro il pericolo della inalazione delle particelle nocive.

Art. 8.

Le operazioni di pomiciatura, di raschiamento a secco e in genere di asportazione delle vernici composte dei prodotti di cui all'articolo 1, devono essere eseguite in modo da limitare al minimo il sollevamento e la dispersione della polvere.

Art. 9.

Gli operai addetti ai lavori di pittura implicanti l'uso di preparati piombiferi, di cui all'articolo 1, devono essere forniti, e fare uso, di idoneo abito da lavoro il quale deve essere tenuto in condizioni di pulizia.

I vestiti personali tolti dall'operaio durante il lavoro devono essere posti al riparo dal pericolo di imbrattamento col materiale nocivo usato per la pittura.

Art. 10.

Salvo le maggiori incombenze prescritte dagli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, circa la installazione dei servizi necessari alla pulizia personale dei lavoratori, l'esercente delle attività disciplinate dalla presente legge è tenuto in tutti i casi a provvedere affinchè gli operai possano durante il lavoro, alla fine di questo, e prima dei pasti, praticare almeno la pulizia delle mani.

L'esercente è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, nonchè i detersivi idonei e i mezzi per asciugarsi.

Art. 11.

Il medico che rilevi casi di saturnismo o casi di presunto saturnismo riguardanti i lavoratori addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a farne notifica all'Ispettorato del lavoro competente.

Art. 12.

I casi di intossicazione saturnina notificati ai sensi dell'articolo precedente devono formare oggetto di una visita medica di controllo. Qualora il lavoratore sia soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, la visita è eseguita dai medici dell'Istituto assicuratore, il quale ne comunicherà l'esito all'Ispettorato del lavoro competente. In tutti gli altri casi la visita è eseguita direttamente dagli ispettori medici del lavoro.

Art. 13.

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale, sono puniti per la inosservanza delle norme previste nella presente legge, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000, i datori di lavoro, i produttori e i commercianti.

Art. 14.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 luglio 1961, n. **707**.

Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie.

Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da particolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.

Art. 2.

Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle voci della parte II della tariffa, allegato I, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 luglio 1961, n. **708**.

Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi del lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 56 milioni e 500.000 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e di ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relativi all'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 709.

Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — appuntato, guardia scelta e guardia — è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 2.

I militari di truppa si distinguono in:

a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;

b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;

c) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo;

d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto.

E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorità competenti a concedere la rafferma.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma.

Art. 3.

I militari di truppa di cui alle lettere *a)* e *b)* dello articolo 2 e quelli richiamati, a norma dell'articolo 37 sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.

I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.

Art. 4.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per essere in effettivo servizio deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi ed uffici.

Art. 5.

Il militare di truppa, prima di assumere servizio nel Corpo, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per la guardia che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

TITOLO II
MILITARE DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

CAPO I
Del servizio continuativo in generale

Art. 6.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

Esso può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;

aspettativa;

sospensione dal servizio.

Art. 7.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti posizioni:

1) sospensione dal servizio per motivi disciplinari;

2) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il militare di truppa abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce, altresì, una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale.

Art. 8.

L'anzianità del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi è riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari all'interruzione.

CAPO II
Aspettativa e sospensione dal servizio

Art. 9.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) per prigionia di guerra;

b) per causa di provata infermità;

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del Capo della polizia e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art. 10.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato.

Il militare in aspettativa il quale deve essere valutato per l'avanzamento, o frequentare corsi, sostenere esami, è sottoposto a domanda a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

Art. 11.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

Art. 12.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che è sottoposto a procedimento penale per l'imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale.

La sospensione deve essere immediatamente adottata nei confronti del militare a carico del quale è stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trova comunque in istato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

La sospensione è altresì revocata in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non viene sottoposto ad accertamenti disciplinari ovvero questi si sono conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

Art. 13.

La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpe dell'interessato per fatti di notevole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

Art. 14.

Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna allo arresto per tempo non inferiore ad un mese, ha per effetto la sospensione dal servizio durante la espiazione della pena.

Art. 15.

La sospensione dal servizio è adottata con decreto del prefetto; nei casi di cui agli articoli 12, primo comma, e 13 ad essa si fa luogo su proposta del comandante di Corpo.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

Capo III
Cessazione dal servizio continuativo

Art. 16.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) scarso rendimento;

d) domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato: per i casi di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), con decreto ministeriale; per gli altri casi, con determinazione del capo della polizia.

Art. 17.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaseiesimo anno di età ed è collocato in congedo.

Art. 18.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 19.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che è divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato l'ido-

neità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 18 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 20.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo, che cessa o ha cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di guerra ed ha conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non ha raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessa o ha cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegue o ha conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 21.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ha conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile.

L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

Il militare che è cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale è in seguito soppressa la pensione vitalizia o non è rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguìto dal giudizio positivo, non sono trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguìto dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma non può ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 18 della presente legge a decorrere dal giorno successivo a quello della soppressione della pensione vitalizia o della scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 22.

Al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire 50.000.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trova nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 20 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.

Per il militare che si trova nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 20, l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, in alcun caso, superare tale somma.

Art. 23.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Ministro, previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della Pro-

vincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di Corpo, nonchè in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialità.

Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.

Art. 24.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non ha raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il capo della polizia ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 25.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 18.

L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 26.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Art. 27.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importa la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

TITOLO III
MILITARE DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 28.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.

Art. 29.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza contrae la ferma volontaria dopo la nomina a guardia di pubblica sicurezza.

La ferma decorre dalla data della nomina ad allievo guardia ed è contratta avanti al comandante la scuola in cui si è svolto il corso d'istruzione per allievo guardia di pubblica sicurezza.

Art. 30.

Allo scadere della ferma volontaria e di ogni rafferma il militare di truppa che non ha ultimato la seconda rafferma può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.

La domanda di rafferma deve essere presentata al comando di reparto da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria o rafferma già contratta.

Autorità competente a concedere la rafferma è il comandante di Corpo da cui il militare dipende.

Qualora il militare, durante la ferma volontaria o la rafferma ha riportato tre o più punizioni di rigore, il comandante di Corpo, ove ritenga di proporre il diniego della rafferma, può disporre previo nulla osta, per gli appartenenti ai reparti provinciali ed alla polizia ferroviaria o di frontiera, rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o dei dirigenti gli uffici di frontiera competenti, che il militare suddetto sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici, al termine del quale concede la rafferma ovvero propone al capo della polizia il diniego della rafferma. La proposta è corredata, ove occorre, dal giudizio delle autorità suddette.

Il provvedimento di diniego è adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.

Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

Al personale cui è stata concessa la rafferma, competono i relativi premi nella misura stabilita dalle norme di legge.

Art. 31.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal proprio comandante di Corpo. Per gli appartenenti

ai reparti provinciali o alla polizia ferroviaria o alla polizia di frontiera il comandante del Corpo provvede previo nulla osta rispettivamente del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

Il comandante di Corpo, qualora non ritiene il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, formula al capo della polizia proposta — corredata, ove occorre, dal giudizio dell'autorità di cui al precedente comma — per la cessazione dal servizio del militare. Il provvedimento di diniego dell'ammissione al servizio continuativo è adottato dal capo della polizia sentita la Commissione di cui all'articolo 55.

Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della seconda rafferma, è considerato come servizio prestato in rafferma.

Art. 32.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

Art. 33.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando è riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal capo della polizia, previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *b*); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato e parere della Commissione di avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *c*).

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sono applicabili alle guardie scelte, indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dallo articolo 51, ultimo comma.

Art. 34.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

Art. 35.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dello Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *e*) ed *f*) dell'articolo 33, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *b*), *c*), *d*) e *g*) del predetto articolo 33.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

TITOLO IV
MILITARE DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 36.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Art. 37.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze nonchè alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo, per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per l'interno nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro

per l'interno di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Art. 38.

Gli obblighi di servizio cessano per il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantottesimo anno di età.

Gli obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.

Art. 39.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo assoluto non ha obblighi di servizio: conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

TITOLO V

PERDITA DEL GRADO

Art. 40.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o Corpi di polizia;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il militare prosciolto dal giudice penale è stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando il militare condannato è stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il militare, prosciolto, è stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune e nel caso che il militare, condannato, è stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 del Codice penale comune, la decisione del Ministro è presa quando il militare ne viene dimesso.

Art. 41.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale. Essa decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1), 5) e 6), e secondo dello articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4) e 7) dell'articolo 40.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 27, la perdita del grado per le cause indicate nel primo comma, numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare è cessato dal servizio continuativo.

Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto militare di leva come soldato.

Art. 42.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il militare che è incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1), 4) e 5), dell'articolo 40, quando le cause stesse sono venute a mancare;

2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3), dell'articolo 40, quando cessa di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6) dell'articolo 40, quando ha conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che ha conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la rimozione dal grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non è prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il militare che è incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7), dell'articolo 40, quando è intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune, e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*), n. 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

TITOLO VI
DISCIPLINA

CAPO I
Sanzioni disciplinari di stato

Art. 43.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 13;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 33, lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione di cui al primo comma, n. 6) dell'articolo 40.

CAPO II
Procedimento disciplinare

Art. 44.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuata dal comandante di reparto mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

E' sottoposto alla Commissione di disciplina il militare che è ritenuto responsabile di atti che possono importare la perdita del grado.

Art. 45.

Per i giudizi a carico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è competente, secondo le norme procedurali vigenti, la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di Provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Il deferimento alla Commissione di disciplina è disposto:

dall'ispettore di zona o dal comandante di Corpo dal quale dipende il militare;

può essere altresì disposto dal questore alle cui dipendenze il militare presta servizio.

Il Ministro o il capo della polizia o il tenente generale ispettore del Corpo possono, in ogni caso, per qualsiasi militare ordinare direttamente il deferimento alla Commissione di disciplina.

Art. 46.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

Art. 47.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illegito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

CAPO III
Disposizioni per i militari residenti all'estero e per il tempo di guerra

Art. 48.

Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il militare deferito alla Commissione di disciplina che è residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente può far pervenire la memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

Art. 49.

In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in unità di altra forza armata il comandante di tale unità dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VII
CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA SCELTA ED AVANZAMENTO AD APPUNTATO

Art. 50.

Per il conferimento della qualifica di guardia scelta e per l'avanzamento al grado di appuntato, è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali necessari per bene adempiere le funzioni della qualifica e del nuovo grado.

Art. 51.

La qualifica di guardia scelta è conferita, nei limiti del contingente stabilito dall'organico del Corpo, seguendo l'ordine di ruolo, alle guardie di pubblica sicurezza, con almeno sei anni di lodevole servizio, che nell'ultimo anno non hanno subìto punizioni di rigore o altra più grave e che non si trovino sottoposte ad esperimento.

La qualifica è conferita con determinazione del capo della polizia previo parere dei comandanti di Corpo, nonchè per gli appartenenti a reparti provinciali o di polizia ferroviaria e di frontiera, del questore o dei dirigenti gli uffici compartimentali di polizia ferroviaria o di polizia di frontiera competenti.

Il conferimento della qualifica può essere revocato per gravi motivi dal capo della polizia di propria iniziativa o su proposta degli organi di cui al comma precedente.

Art. 52.

L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno classifica non inferiore a « buono con tre », non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizione di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55.

Art. 53.

E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che è sottoposto a procedimento disciplinare o penale, sospeso dal servizio ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

Art. 54.

Al militare di truppa nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione precauzionale e che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, è conferita la qualifica di guardia scelta o la promozione ad appuntato, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Al suddetto militare sono attribuiti l'anzianità ed il posto di ruolo che gli sarebbero spettati se non si fosse verificata la sospensione del conferimento della qualifica o del grado.

Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, la qualifica o la promozione sono conferite, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione dell'aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si forma la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

Non si fa luogo al conferimento della qualifica o della promozione quando il procedimento penale è stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, è stata inflitta punizione di rigore o altra più grave.

Art. 55.

La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed è costituita come segue:

1) dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente;

2) da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;

3) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;

4) da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano.

Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore.

Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 31.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le norme della legge 3 aprile 1958, n. 460 — escluse quelle particolari alle categorie dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma o in servizio permanente — nonchè in quanto compatibili, le norme della presente legge.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta la indennità speciale annua lorda non riversibile prevista dall'articolo 22, nella misura di lire 55.000 alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

Art. 57.

Ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1923, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative.

A tal fine, lo stipendio o la paga fruiti da detto personale, vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Art. 59.

Il personale delle categorie in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato in servizio temporaneo cui spetta una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto della anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamato reso dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è utile ai fini di pensione e degli aumenti periodici biennali.

Art. 60.

I limiti di età minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti, rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.

Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previsto da leggi speciali.

Art. 61.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Art. 62.

Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, è soppresso.

L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2.500 posti.

Nell'organico delle guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è lasciato vacante un numero di posti pari a quello dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Art. 63.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri di pubblica sicurezza che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma e gli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza raffermati che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

I militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo di polizia alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, sono immediatamente inquadrati, col grado di guardia nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine risultante dalla anzianità di servizio posseduta nel Corpo stesso ed a parità di anzianità, dall'età. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43.

I militari che siano stati inquadrati in ruolo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, n. 699, dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e quelli di cui al precedente comma, assumono la posizione di ferma volontaria, di rafferma o di servizio continuativo, cui possono aspirare in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge, computandosi, a tali fini, anche il periodo di tempo trascorso nella posizione di servizio temporaneo.

I militari di cui al secondo comma del presente articolo prestano giuramento e contraggono la ferma volontaria o la rafferma davanti al comandante di Corpo da cui dipendono.

Art. 64.

Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si è trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dal comma terzo, al militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in ferma volontaria o in rafferma, sono estese, in quanto compatibili con l'ordinamento del Corpo, le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; al militare di truppa in servizio continuativo, sono estese le disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per il sottufficiale di pubblica sicurezza.

La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6;

quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di Corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di militare di truppa addetto, rispettivamente, ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Al militare di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di « buono con tre ».

Art. 66.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 67.

I decreti del Ministro per l'interno e le determinazioni del capo della polizia, nelle materie previste nella presente legge, sono soggetti a controllo preventivo da parte della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno e della Corte dei conti; i decreti del prefetto, di cui all'articolo 15 della legge, sono soggetti al controllo preventivo da parte della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio della Corte dei conti competente per territorio.

Art. 68.

Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515, concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilità nonchè le leggi 1° settembre 1940, n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15, nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermità non proveniente da causa di servizio.

Art. 69.

All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — ANDREOTTI — GONELLA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 710.

Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti di Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia addetti ai radio collegamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità fissa annua di lire 400, computabile per la pensione, spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è elevata a lire 12.000.

Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto dal 1° luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se posteriore, considerando l'indennità suddetta nella nuova misura di lire 12.000 annue.

Agli ufficiali di cui al primo comma è dovuta l'indennità militare del grado superiore.

Art. 2.

Ai maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta un'indennità di lire 9.700 mensili.

Ai sottufficiali vice direttori o capi musica dei Corpi musicali suddetti è dovuta un'indennità giornaliera di lire 235, non cumulabile con l'indennità di specializzazione eventualmente spettante ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15. Per i sottufficiali della Marina l'indennità è soggetta alle riduzioni stabilite dall'articolo 3, secondo comma, della predetta legge.

Art. 3.

Ai musicanti dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è dovuta la seguente indennità giornaliera:

musicanti prime parti lire 107;
musicanti seconde parti lire 86;
musicanti terze parti lire 64.

Art. 4.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 2 e all'articolo 3 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore per il periodo di tempo nel quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle speciali mansioni, ordinata con provvedimento ministeriale;

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

Art. 5.

Per i personali di cui agli articoli 2 e 3 sono soppresse le indennità e i soprassoldi spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge per le cariche ricoperte o le mansioni svolte presso i rispettivi Corpi musicali.

Art. 6.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano superato appositi corsi di abilitazione e di addestramento e che siano addetti, nei limiti previsti dalle vigenti tabelle organiche, al servizio dei radiocollegamenti, spettano, per i soli giorni di effettivo impiego nello speciale incarico, i seguenti soprassoldi:

Capistazione radiotelegrafisti:
marescialli e brigadieri lire 130;
vice brigadieri lire 110;
appuntati e carabinieri o guardie lire 85.

Operatori e telescriventisti:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Radiomontatori:
marescialli e brigadieri lire 100;
vice brigadieri lire 90;
appuntati e carabinieri o guardie lire 75.

Per i personali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le tabelle organiche sono approvate con decreto, rispettivamente dei Ministri delle finanze o dell'interno.

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 30, 31 e 32 della tabella di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, quali modificati dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1946.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° luglio 1960, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma dell'articolo 1, che hanno effetto dal 1° luglio 1956.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il ripetuto esercizio.

Alla copertura dell'onere di lire 135 milioni e 746.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 sarà provveduto per lire 41 milioni e 413.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 114 (lire 243.750), 148 (lire 1.014.500), 158 (lire 1.073.500) e 242 (lire 39.081.250) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e per lire 94.333.000 mediante riduzione degli stanziamenti del fondo globale per far parte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — SCELBA — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 741.

Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie,

i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 712.

Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:

« I consiglieri di 3ª classe sono promossi mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di consiglieri di 2ª classe al compimento di due anni di anzianità, computata valutando come appresso i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero:

a) per intero i servizi resi in carriera direttiva;

b) per due terzi i servizi resi in carriera di concetto, esclusi, per gli impiegati sprovvisti di laurea, quelli prestati con qualifica inferiore a segretario aggiunto o equiparato.

La residua anzianità di cui al comma precedente, non utilizzata ai fini della promozione a consigliere di 2ª classe, è valutata, per non oltre due anni, agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 1ª classe.

Fermo il disposto dell'articolo 207 comma terzo, i servizi prestati nelle altre carriere dello stesso Ministero sono altresì valutati, ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

L'anzianità spettante, ai sensi dell'articolo 201, per i servizi prestati in carriere corrispondenti di altri Ministeri e quella spettante ai sensi dell'articolo 164, quinto comma, si cumulano con l'anzianità di cui ai commi precedenti del presente articolo, ai fini previsti dall'articolo 201 e ferme restando, in questo caso, le limitazioni stabilite dall'articolo medesimo ».

Art. 2.

Le norme contenute nell'articolo 1 si applicano anche agli impiegati provenienti dai concorsi indetti ai sensi dell'articolo 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o delle precedenti disposizioni, e le promozioni a consigliere di 2ª classe e di 1ª classe, conferite o spettanti agli impiegati stessi posteriormente al 1° luglio 1956, sono riportate alle singole date di compimento delle prescritte anzianità, se più favorevoli.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nel capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1960-61.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 713.

Delega al Governo per emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959, n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 26 luglio 1961, n. 714.
Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio — previsto dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337, rettificato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1953, e dall'articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 — è aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con decreto in data 20 luglio 1957, modificato con decreto 2 gennaio 1959;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1956, con il quale il rag. Rino Stiassi è stato confermato presidente del Monte di credito su pegno di Bologna, con sede in Bologna, e l'avv. Luigi Boschetti è stato nominato vice presidente dell'Istituto medesimo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Dagoberto Degli Esposti e il dott. Tommaso Casini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Bologna, con sede in Bologna, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1961
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 71. — CARUSO

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1961.
Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per la costruzione del Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la deliberazione della Giunta municipale n. 60 del 31 marzo 1960 e del Consiglio comunale n. 2 dell'8 aprile 1960 del comune di Cosenza;

Vista la decisione 28 aprile 1960, n. 22279, Div. 4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Cosenza, con la quale si approva la deliberazione della Giunta municipale di Cosenza riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Cosenza un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Terenzio Tavolaro, il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 540.000.000 (cinquecentoquarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cosenza un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 44.000.000 (quarantaquattromilioni) annue e per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1961
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 318. — BOVIO

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1961.
Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale dell'Ufficio del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1959, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1960-61;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1960-61.

Roma, addì 23 giugno 1961

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1960-61.

In aumento:

Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	L. 2.000.000
Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 1.000.000
Cap. 8. — Interventi assistenziali a favore del personale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e delle rispettive famiglie	» 300.000
Cap. 11. — (Di nuova istituzione) Rimborso di somme indebitamente percette	» 100.000
TOTALE . . .	L. 3.400.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . .	L. 3.400.000

Roma, addì 23 giugno 1961

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4999)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1961.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per l'esercizio 1961-62.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 424115, in data 30 giugno 1961, in corso di registrazione, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine), con scadenza a 2, 3, 6, 10 e 12 mesi;

Visto l'art. 4 del decreto stesso con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore, per l'esercizio 1961-1962, nei tagli da lire 5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche *B, C, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q*, sono stampati su carta filigranata, a modello unico, constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo azzurrino, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia inconiciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e

in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo; e qui si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO » nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anche essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA », compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'Ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti di cui si compone il modello:

1) Matrice-tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1961-1962 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1961-1962 - Durata mesi - Pag.le dalla Tes. di - Scadenza - Quietanza N° - Interessi ...% L. - Valuta - Emesso a ... lì - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1961-1962 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale Lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A ... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di ... pagherà la somma di Lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo Buono il giorno - Il direttore generale del Tesoro - Di Cristina Interessi ...% L. - Valuta - Emesso a ... lì - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di Tesoreria - il controllore Tesoreria centrale o capo sezione Tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1961-1962 - Durata mesi - Pagabile dalla Tesoreria di - Scadenza - Quietanza N° - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi ...% L. - Valuta - Emesso a ... lì - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di Tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi. Litografica per il millesimo « 1961-1962 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaro scurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L. 5.000, bruno nocciola; L. 10.000, rosso giallastro; L. 50.000, arancio; L. 100.000, bleu acciaio; L. 500.000, viola; L. 1.000.000, bruno rosso; L. 5.000.000, verde nero; L. 10.000.000, grigio perla; L. 50.000.000, bleu oltremare; L. 100.000.000, rosso carminio; L. 500.000.000, viola malva; L. 1.000.000.000, verde smeraldo.

Colori per la stampa litografica: bleu e giallo arancio.
Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro nominativi (all'ordine), per l'esercizio 1961-1962, nei tagli da L. 1.000 - 5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche *A*, *B*, *C*, *E*, *F*, *G*, *H*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P*, *Q*, sono stampati su carta filigranata a modello unico, constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo azzurrino, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio (escluso il taglio da L. 1.000), la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo; e qui si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO », nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo uno spazio circolare sulla sinistra anch'esso a tratteggio ondulato destinato a ricevere la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresi entro una cornicetta.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti di cui si compone il modello:

1) Matrice-tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro nominativo - Esercizio 1961-1962 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro nominativo - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1961-1962 - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Durata mesi - Pagabile dalla Tesoreria di ... - Scadenza - All'ordine di (tre linee punteggiate) - Interessi ...% L. - Valuta - Quietanza N° - Emessa il - Roma, lì ... 19..;

3) Direzione Generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1961-1962 - Buono ordinario del Tesoro nominativo - Capitale Lire (segue il valore in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A ... mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di ... pagherà la somma di Lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) - Il giorno ... 19.. - All'ordine di - (seguono tre linee punteggiate) - Interessi ...% L. - Valuta - Quietanza N° - Emessa il - Roma, lì ... 19.. - Il direttore generale del Tesoro;

5) Direzione Generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro nominativo - Capitale Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1961-1962 - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Durata mesi - Pagabile dalla Tesoreria di - All'ordine di (due linee punteggiate) - Interessi ...% L. - Valuta - Quietanza N° - Emessa il - Roma, lì ... 19..

La stampa è litografica per le cornici, i testi, i fondi, e il millesimo «1961-1962» posto sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi, chiaro-scurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione.

Colori dei fondini, dei testi e delle cornici:

L. 1.000, fondino celeste, cornice bleu marino; L. 5.000, fondino bruno, cornice bruno cupo; L. 10.000, fondino rosa, cornice rosso giallastro; L. 50.000, fondino giallo, cornice arancio; L. 100.000, fondino grigio perla, cornice bleu acciaio; L. 500.000, fondino violetto rosso, cornice viola cupo; L. 1.000.000, fondino bruno chiaro, cornice bruno rossiccio; L. 5.000.000, fondino verdino scuro, cornice verde bottiglia; L. 10.000.000, fondino grigio chiaro, cornice grigio; L. 50.000.000, fondino bleu chiaro, cornice bleu oltremare; L. 100.000.000, fondino rosso geranio chiaro, cornice rosso carminio; L. 500.000.000 fondino viola malva chiaro, cornice viola malva scuro; L. 1.000.000.000, fondino verde smeraldo chiaro, cornice verde smeraldo.

Colori del millesimo «1961-1962»: bleu e giallo arancio.

Colore della numerazione: nero.

Art. 3.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine) delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1961
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 340

(5041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5012)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, n. 241, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 310, l'Amministrazione provinciale di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.025.650.000 per la copertura del disavano economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5016)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 140.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5013)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 20 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Spadafora (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,697
1 Dollaro canadese	600,225
1 Franco svizzero	143,67
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,28
1 Fiorino olandese	172,33
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	125,332
1 Lira sterlina	1740,05
1 Marco germanico	155,532
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo Port.	21,66

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Redimibile 3,50 % (1934)	42174 (nuda proprietà)	De Chaurand Bianca di Felice, nubile, dom. in Bergamo, usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente alle signorine Marco Petronilla fu Stefano e Cavallini Rosa di Gaetano ambedue nubili, dom. in Torino	1.260 —
Id.	227191 (nuda proprietà)	De Chaurand de S. Eustache Bianca di Felice, moglie di Poletti Eugenio Maria, dom. in Dalmine (Bergamo) usufrutto vitalizio spettante a Cavallini Rosa fu Gaetano, nubile, dom. in Chignolo Po (Pavia)	2.800 —
Rendita 5 % (1935)	226312	Trulli Eugenia fu Domenico, moglie di Perrini Pietro, dom. in Roma, vincolata per dote	1.010 —
Ricostruzione 5 % Serie 73	4737	D'Onofrio Luisa, minore sotto la patria potestà della madre D'Onofrio Maria Bice, dom. in Lecce	5.000 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il direttore generale: GRECO

(2561)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1961, numero 14548/7847, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Fazio Vittorio, nato a San Severo il 15 marzo 1904, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 22 riportata in catasto alla particella n. 99/b z del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 78.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, numero 14542/7853, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Parisi Scipione-Luigi-Umberto, nato a San Severo il 15 settembre 1926, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 3873 riportata in catasto alla particella n. 370 del foglio di mappa n. 20 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 133.

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1961, numero 14546/7849, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Contini Antonietta, nata a San Severo il 12 aprile 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 475 riportata in catasto alla particella n. 62/v del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 409.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, numero 14543/7852, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione alla signora Di Leo Lucia, nata a S. Marco in Lamis il 22 aprile 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estese complessivamente mq. 5810 riportate in catasto alle particelle numeri 222-a e 89-v del foglio di mappa n. 48 del comune di San Severo, e nella planimetria tratturale con i numeri 570-a e 575.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, numero 14544/7851, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione per alienazione a Niro Michele, nato a San Severo il 17 settembre 1885 e Cassone Marianna, nata a San Severo l'8 febbraio 1890, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 5070 riportata in catasto alla particella n. 15-t del foglio di mappa n. 18 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 164.

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, numero 14535/7860, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Luciano Teresa, nata a San Severo il 1º aprile 1878, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq. 640 riportata in catasto alla particella n. 13 parte del foglio di mappa n. 20 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 144.

(4982)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Reggio Calabria, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto economico 30 luglio 1960 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

2. — Accordo salariale 9 dicembre 1959 per i lavoratori dello spettacolo della provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Reggio Calabria, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1959 per gli addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

2. — Accordo salariale 12 luglio 1960 per gli addetti alla trebbiatura nella provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: SULLO

(4963)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (28 giugno 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Siena, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

Contratto collettivo di lavoro 20 febbraio 1953 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di ristoranti e trattorie della provincia di Siena.

Il Ministro: SULLO

(4969)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 luglio 1961) il Bollettino n. 9 della provincia di Ferrara contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 5 agosto 1948 per la lavorazione della canapa a lotti nella provincia di Ferrara.

2. — Accordo 7 novembre 1949 per l'imponibile invernale mano d'opera per l'annata agraria 1949-50 della provincia di Ferrara.

3. — Capitolato 22 giugno 1950 di compartecipazione per la provincia di Ferrara con appendice per la lavorazione a cottimo ed in economia dei cereali e canapa.

4. — Contratto collettivo di lavoro 24 novembre 1950 per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole della provincia di Ferrara.

5. — Contratto collettivo di lavoro 11 luglio 1951 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ferrara.

6. Accordo transattivo 14 febbraio 1953 a definizione delle questioni riguardanti i contratti di lavoro per il biennio 1952-53 e 1953-54 per i dipendenti da aziende agricole della provincia di Ferrara.

7. — Accordo 13 marzo 1953 relativo al tariffario per noli e compensi nei lavori mezzadrili della provincia di Ferrara.

8. — Accordo 30 giugno 1954 per i braccianti avventizi e salariati fissi della provincia di Ferrara.

9. — Accordo 8 luglio 1954 per la disciplina dei lavori di monda e trebbiatura riso per l'annata 1954 nella provincia di Ferrara.

10. — Contratto di lavoro 3 settembre 1954 per il personale meccanico addetto alla trebbiatura grano, avena, segala, orzo e riso, dipendente di aziende agricole della provincia di Ferrara.

11. — Contratto di lavoro 3 settembre 1954 per il personale meccanico addetto alla motoaratura, lavori di cinghia ed altri lavori con mezzi azionati da motori nella provincia di Ferrara.

12. — Contratto collettivo di lavoro 8 settembre 1954 da valere per le maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole della provincia di Ferrara.

13. — Contratto collettivo di lavoro 22 aprile 1955 per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole della provincia di Ferrara.

14. — Accordo 22 settembre 1955 per la proroga triennale dei contratti agricoli della provincia di Ferrara.

15. — Accordo 31 luglio 1957 per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per i salariati addetti al bestiame nelle aziende agricole della provincia di Ferrara.

16. — Accordo 29 giugno 1958 per la proroga dei Contratti di lavoro nel settore agricolo della provincia di Ferrara.

17. — Contratto collettivo 16 luglio 1958 per il personale meccanico addetto alla trebbiatura grano, avena, segale, orzo e riso, dipendente da aziende agricole della provincia di Ferrara.

18. — Contratto collettivo 16 luglio 1958 per il personale meccanico addetto a lavori di motoaratura, di cinghia ed altri con mezzi azionati da motori nella provincia di Ferrara.

19. — Accordo 13 maggio 1959 per la proroga dei Contratti di lavoro nel settore agricolo della provincia di Ferrara.

20. — Accordo 28 settembre 1959 per la proroga del Contratto collettivo di lavoro con l'aggiornamento tariffe maestranze specializzate addette alle officine delle aziende agricole della provincia di Ferrara.

21. Contratto collettivo 11 febbraio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati delle aziende agricole della provincia di Ferrara.

Il Ministro: SULLO

(4973)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

Accordo 28 luglio 1960 per i dipendenti della Fabbrica Calce Tel della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(4966)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 luglio 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

Contratto collettivo di lavoro 13 ottobre 1953 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1953 per le maestranze dipendenti dalla industrie della distillazione spiriti di seconda categoria e attività affini o derivate della provincia di Asti.

Il Ministro: SULLO

(4965)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 50 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

Accordo 2 aprile 1960 relativo alla tabella delle paghe e dei salari da corrispondere ai lavoratori agricoli della provincia di Lucca con inizio 1° luglio 1960.

Il Ministro: SULLO

(4967)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dai pellifici della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 ottobre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dai cappellifici e feltrifici di pelo della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 7 maggio 1955 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 dicembre 1954 da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatri della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 16 giugno 1947 per il trattamento economico agli operai dipendenti dalle aziende industriali laniere della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 12 settembre 1947 per la determinazione della indennità di contingenza per la zona del Valdarno Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 dicembre 1959 per la corresponsione di una indennità agli operai adulti delle aziende calzaturiere, esclusi gli apprendisti, della provincia di Arezzo.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Arezzo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1960 per gli operai edili ed affini della provincia di Arezzo integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Il Ministro: SULLO

(4970)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 luglio 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Ancona contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 9 febbraio 1960 integrativo dell'Accordo nazionale salariale 12 agosto 1959, per la determinazione dei minimi di retribuzione spettanti con decorrenza 18 dicembre 1959, ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Ancona (zona VIII).

2. — Accordo tariffario 11 luglio 1960 per il lavoro a domicilio delle «voci per fisarmoniche» della provincia di Ancona.

Il Ministro: SULLO

(4975)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 luglio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Grosseto contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 24 settembre 1956 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 per i dipendenti da cooperative di consumo della provincia di Grosseto.

2. — Accordo 24 settembre 1956 aggiuntivo al contratto integrativo provinciale per i dipendenti da cooperative di consumo della provincia di Grosseto.

Il Ministro: SULLO

(4974)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Trieste, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

Accordo 2 settembre 1957 per l'estensione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini del 24 luglio 1957 alle aziende tipografiche artigiane di Trieste.

Il Ministro: SULLO

(4968)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Lecce, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 9 giugno 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per gli operai ed impiegati addetti all'industria metalmeccanica e della installazione di impianti della provincia di Lecce.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 maggio 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Lecce, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 9 febbraio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1953 e successivo accordo di aggiornamento 15 dicembre 1959 per gli operai addetti all'industria della distillazione degli alcoli in genere, delle acquaviti e prodotti derivati, e tabelle delle retribuzioni minime e della indennità speciale per gli operai ed impegati della provincia di Lecce.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Lecce, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 4 maggio 1960 per i cantonieri dipendenti da imprese appaltatrici della manutenzione ordinaria della rete stradale della provincia di Lecce.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 maggio 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Lecce, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 8 giugno 1960 per i salariati fissi della provincia di Lecce.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 giugno 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Lecce, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° agosto 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per il personale dipendente da ristoranti trattorie ed esercizi similari della provincia di Lecce.

2. — Accordo salariale 3 novembre 1959 per i lavoranti panettieri del capoluogo della provincia di Lecce.

Il Ministro: SULLO

(4971)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Treviso contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 2 luglio 1960 per i salariati agricoli della provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Treviso contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 29 dicembre 1959 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 luglio 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Treviso contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 30 marzo 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per il trattamento dei personale dipendente da bar, caffè ed esercizi similari della provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 luglio 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Treviso contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 26 giugno 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende distributrici specialità medicinali e prodotti chimici farmaceutici della provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

(4972)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 luglio 1961) il Bollettino nazionale n. 188, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1960 per il personale non insegnante dipendente dagli Istituti non statali di educazione ed istruzione.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1960 per il personale direttivo e insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli Istituti italiani non statali di educazione e di istruzione.

3. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1960 per il personale direttivo e insegnante delle scuole private e corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, di lingue straniere e di varia cultura, gestiti dagli istituti italiani non statali di educazione e di istruzione.

Il Ministro: SULLO

(4964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro nella Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello Stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria delibera n. 2 P.2.1.1 in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione superiore Rutigliano Francesco è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione per il Compartimento di Roma, in sostituzione del capo stazione sovraintendente Renzi Mario, collocato a riposo.

Roma, addì 26 luglio 1961

Il direttore generale: RISSONE

(5003)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3766, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 100, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 17 agosto 1960;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale di bando e dell'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a venticinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3766 avranno luogo in Roma, nei giorni 22 e 23 settembre 1961 presso il Palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4980)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte seconda) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di giugno 1961, è pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno successivo, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 189, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli a centocinque posti di agente di controllo di 2ª classe nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e quella degli idonei, formate in base all'ordine di punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti e, nei casi di parità di merito, delle norme contenute nell'art. 5 del testo unico sopracitato.

(5027)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.